

Allegato B

Modalità di applicazione, procedure e criteri di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 2012, n. 62/R.

1) Premessa.

Il Capo III del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 2012, n. 62/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie Locali) concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale", prevede il sostegno finanziario della Regione Toscana agli interventi di contrasto all'evasione fiscale promossi dagli enti locali.

A tal fine, la Sezione I disciplina la presentazione alla regione di progetti in materia, anche in relazione alle attività di controllo ed ispettive della polizia locale concernenti la verifica degli adempimenti tributari. I progetti, dal punto di vista generale, devono essere destinati all'intensificazione, alla diversificazione ed alla qualificazione dell'attività dell'ente locale in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Verrà, in particolare, valorizzata la trasversalità tra le diverse aree di intervento, elemento che testimonia l'impegno complessivo della struttura dell'ente locale nelle procedure destinate al recupero dell'evasione.

2) Termini di presentazione, soggetti interessati e requisiti formali.

I progetti sono presentati, utilizzando apposita modulistica che verrà fornita dalla Regione Toscana, entro 45 giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 18, comma 1, del regolamento.

Possono presentare domanda i comuni con almeno 10.000 abitanti. A tal fine verrà preso a riferimento il dato demografico ufficiale al 1° gennaio 2011 rilevabile dal sito <http://demo.istat.it>.

Allo scopo di favorire il coordinamento degli uffici dell'ente locale coinvolti nel contrasto all'evasione fiscale, per poter procedere alla liquidazione del finanziamento è necessario che il soggetto che presenta la domanda costituisca con atto formale un gruppo di lavoro intersettoriale destinato ad occuparsi stabilmente della materia.

3) Fattispecie ammissibili.

Per concorrere ad ottenere il finanziamento regionale, i comuni dovranno inserire nei progetti una o più delle tipologie di intervento indicate nell'articolo 17, comma 1, del regolamento. Si tratta, nel dettaglio, di:

a) adozione e svolgimento di apposito programma finalizzato all'effettuazione di controlli e verifiche, con l'obiettivo di aumentare ed affinare le segnalazioni qualificate da inviare all'Agenzia delle entrate ovvero alla Guardia di finanza;

b) acquisizione di dotazioni tecniche o tecnologiche finalizzate alla maggiore efficacia dello svolgimento delle attività in materia;

c) attivazione di procedure integrate finalizzate all'incremento dell'efficacia delle azioni;

d) organizzazione di moduli formativi e svolgimento di attività di formazione a carattere specialistico rivolte ai dipendenti coinvolti.

4) Inammissibilità.

Ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 3 e 4, del regolamento non sono ammessi a finanziamento:

a) gli interventi di cui al n. 3) proposti da soggetti titolari di progetti finanziati dal decreto 19 dicembre 2012, n. 6357; recante "Contributo ai comuni toscani per il supporto allo svolgimento, da parte della polizia locale, di attività di controllo ed ispettive in materia tributaria. Anno 2012", che risultino, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, non ancora conclusi o per i quali non sia ancora stata presentata la relazione prevista dall'articolo 19 del regolamento (vedi n. 8).

b) gli interventi di cui al n. 3) proposti da soggetti titolari di progetti finanziati dal decreto 19 dicembre 2012, n. 6357; recante "Contributo ai comuni toscani per il supporto allo svolgimento, da parte della polizia locale, di attività di controllo ed ispettive in materia tributaria. Anno 2012", quando, dalla relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (vedi n. 8), tali interventi risultino totalmente o parzialmente non realizzati.

c) gli interventi di cui al n. 3) proposti da soggetti non in regola con gli adempimenti previsti dall'articolo 9 della legge regionale 68/2011 per l'anno antecedente a quello di assegnazione del finanziamento.

5) Graduatoria finale dei progetti.

Sulla base dei criteri prioritari indicati dall'articolo 18, comma 4, del regolamento, verrà formata una graduatoria dei progetti considerati ammissibili, attribuendo, nella maniera seguente, un punteggio complessivo a ciascun progetto:

- progetto presentato da comune capoluogo di provincia: punti 1;
- progetto presentato da comune che ha inserito nel medesimo l'intervento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a): punti 2;

- progetto presentato da comune che ha inserito nel medesimo almeno due interventi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b), c) e d): 1 punto per ogni intervento corrispondente alle fattispecie suddette, fino ad un massimo di 3, non potendo comunque attribuire più di un punto per ciascuna fattispecie;
- progetto presentato da comune che ha sottoscritto un patto per la sicurezza con la competente prefettura, operativo nel proprio territorio al momento della presentazione del progetto, nel quale sia inserita anche l'azione destinata al recupero dell'evasione fiscale: punti 1;
- progetto distinto ma presentato contemporaneamente ed in maniera coordinata ai sensi della Sezione II del Capo III del regolamento (art. 22), che preveda la collaborazione con la polizia municipale e che sia presentato dallo stesso comune che ha richiesto il sostegno finanziario per uno o più interventi di cui alla sezione I del capo III (art. 17): punti 1;
- progetto presentato da comune che ha inserito nel progetto un solo intervento di quelli di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b), c) e d): punti 0,5.

6) Ripartizione dello stanziamento.

Lo stanziamento regionale per l'anno 2013 è ripartito come segue:

- a) l'80% della disponibilità sarà destinata a finanziare i primi dieci progetti in graduatoria e gli eventuali ex aequo al decimo posto. In caso di insufficienza dello stanziamento, il finanziamento verrà ridotto in misura corrispondente alla percentuale che lo stanziamento medesimo rappresenta rispetto al totale delle spese complessivamente ammissibili contenute nei dieci progetti;
- b) il 20% della disponibilità è riservato ai comuni che abbiano presentato progetti classificati tra i primi dieci in graduatoria e che nella medesima abbiano ottenuto almeno 4 punti. Questa somma verrà suddivisa in parti uguali tra gli enti di cui sopra, tra i quali verrà ripartita anche la somma eventualmente eccedente l'importo del finanziamento richiesto da uno o più enti.

Nel caso in cui nessun comune ottenga il risultato di 4 punti, la somma verrà aggiunta a quella di cui alla lettera a) e suddivisa come indicato nella medesima.

7) Importo massimo finanziabile.

L'importo massimo finanziabile per ogni progetto è pari a 50.000,00 euro. Nel caso in cui, nei confronti di uno o più progetti, in forza dei calcoli di cui al n. 6) lettere a) e b) si raggiunga il 100% del finanziamento richiesto, la somma eventualmente eccedente verrà suddivisa, nel modo indicato al n. 6) lettera a), tra i progetti in graduatoria per i quali non si è raggiunto il 100% del finanziamento richiesto.

Il finanziamento verrà erogato al beneficiario in due parti. Il 50% all'atto di concessione del medesimo, il restante 50% successivamente, a seguito della presentazione della relazione finale di cui al n. seguente.

8) Relazione finale.

Il comune indica nel progetto il termine previsto per la conclusione del medesimo.

Entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto, l'ente beneficiario presenta alla struttura regionale competente una relazione sull'attuazione e sugli esiti degli interventi finanziati, dando conto delle spese sostenute per la realizzazione dei medesimi.